DISCIPLINE PARTICOLARI PER LA VENERANDA CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO...

Confraternita del Santissimo Sacramento

DISCIPLINE PARTICOLARI

PER LA VENERANDA CONFRATERNITA

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

DELLA PARROCCHIA

DI S. MICHELE

IN VICENZA

VICENZA

TIPOGRAFIA PARONE

1819

DISCIPLINE PARTICOLARI

Della Veneranda Confraternita del Santissimo Sacramento della Parrocchia di S Michele, in base alle prescrizioni del Decreto 26. *Maggio* 1807, *e delle relative Ministeriali Istruzioni* 15. *Settembre susseguenta, prescritte ed ammesse dalla Congregazione ordinaria della Confraternita il giorno* 29. *Maggio* 1819.

CAPO I.

Oggetto della Confraternita

Adorare Gesù Cristo sotto le specie Eucaristiche, e praticare a suo onore opere pie, è l'oggetto della Confraternita, e però

1. La Confraternita interverrà a tutte le solennità del Santissimo Sacramento, all' accompagnamento del medesimo nelle solenni Processioni di pratica.

2. In ogni giorno festivo avrà luogo nell' Oratorio di S. Nicolò l' ufficiatura già ivi introdotta, e col metodo sin ora praticato.

3. Potrà la Confraternita intervenir pure a quelle altre Processioni, alle quali ad onor del Signore, di Maria Vergine, e de'

Santi, e a decoro della Chiesa Matrice suole per consuetudine intervenirvi, e potrà assistere pur anco alle solennità solite praticarsi nella Chiesa soccorsuale ad onore di Maria Santissima, e di S. Nicolò, sempre che, per quanto viene contemplato da questo articolo, vi concorra il desiderio ed invito del molto Reverendo Parroco Preside, ed il concerto tra lui e li Signori Priori.

4. Non sarà trascurata la visita de' Confratelli, o ascritti infermi, e se taluno di essi per miserabilità avesse bisogno di soccorso, potrà esser sovvenuto, sempre col riguardo al disposto dal seguente articolo 8.

CAPO II.

Amministrazione

5. L' attività della Confraternita è formata dalle prestazioni annue, o straordinarie obblazioni.

6. Formano parte di questa attività le cere, che le famiglie de' Confratelli defunti distribuissero per l' accompagnamento degli stessi alla Chiesa, che ogni Confratello dovrà consegnare alla Confraternita;

non così la cera, che la famiglia distribuisse al Cappellano, che resterà a suo vantaggio.

7. La passività consiste nelle spese occorrenti per divote funzioni, Processioni, acquisto cere, arredi, mercedi al Riscuotitore e Serventi, ed in elemosine a poveri infermi.

8. Per tutte le spese pegli oggetti suddetti dovrà aversi riguardo alle prescrizioni delle Istruzioni Ministeriali 15. Settembre 1807, anco pel concerto opportuno coi Signori Fabbricieri; e quanto ai soccorsi alli poveri Confratelli, o ascritti infermi, questi dovranno essere sempre limitati alle forze della Confraternita; nè mai potrà distrarsi per tal oggetto minima somma, se non avanzi in cassa il necessario dinaro pel sostentamento delle funzioni, e spese indispensabili. Per tal oggetto all' occorrenza verrà deliberato dai Signori Priore, Vice-Priore, e Cancelliere.

CAPO III.

9. Il numero de' Confratelli resta fissato a duecento.

10. Niuno potrà essere ricevuto in con-

452

fratello, se non dietro adesione del molto Reverendo Parroco, e Priore.

11. Tutti li Confratelli potranno vestir l'abito di pratica, ed intervenire alle funzioni della Confraternita, ed alle solenni Processioni.

12. Potranno assistere alla Convocazione generale della Confraternita, ed essere eletti in Delegati, od Ufficiali della medesima, ad eccezione di quelli che non avessero compito l'anno ventesimo.

13. Potranno essere ammesse alla partecipazione dei benefizj spirituali della Confraternita anche pie donne, inscrivendole nel libro stesso de' Confratelli, come Consorelle.

14. Alla morte di un Confratello o Consorella, a suffragio dell'anima sua saranno celebrate quattro Messe, il cadavere accompagnato alla Chiesa dalla Confraternita, e nella prossima Domenica recitato l'Ufficio de' Morti, al cui oggetto la famiglia del defunto o defunta contribuirà la cera occorrente, che non potrà essere minore di sei candele decenti.

15. Li Confratelli e Consorelle suddette contribuiranno una prestazione annua di lire due, centesimi sessanta, o siano cen-

tesimi cinque ad ogni settimana, non limitando però con questa prescrizione la maggiore annua contribuzione solita prestarsi da molti Confratelli di lire tre, centesimi dieci, o maggiore anco di tal somma.

16. Vi potrà essere un numero d' ambo i sessi di ascritti alla Confraternita, i quali contribuiranno centesimi tre ad ogni settimana, e percepiranno del bene spirituale della Confraternita in relazione alla loro prestazione. Questi in morte saranno accompagnati alla Chiesa da quattro Confratelli cappati con quattro torcie o cerei, avranno il suffragio di due Messe, e della recita dell' Ufficio de' defunti nella prossima Domenica col solo primo notturno. A tal oggetto la famiglia del defunto o defunta contribuirà la cera, che non potrà esser minore di quattro candele decenti.

17. Non potrà fruire dei suddetti benefizj della Confraternita alcun Confratello, o Consorella ascritto, o ascritta che in morte avesse il debito verso la stessa d' anni due consecutivi, mentre spirati essi anni due, il Confratello, o Consorella, ascritto, o ascritta debitore s' intenderà

segregato dal numero de' Confratelli; ben inteso, che un Confratello, o Consorella, ascritto, o ascritta dopo aver cessato per alcun tempo di pagar la prestazione, non può farsi nuovamente inscrivere senza saldare la partita del suo debito, a pregiudizio della cassa, mentre dietro la prima sua accettazione, corre sempre sino alla sua morte con ordine e tempo consecutivo il debito suo verso la Confraternita.

18. S' intende pure separato dal numero de' Confratelli, e per se stesso cancellato qualunque avesse incorso, o incorresse macchia disonorevole per trascorsi commessi contro la società e le leggi, essendo ciò inculcato dall' articolo primo delle Ministeriali Istruzioni 15. Settembre 1807, le quali con esso articolo escludono assolutamente dal numero de' Confratelli persone di non buona riputazione.

19. In qualunque vertenza potesse insorgere non preveduta dalle Ministeriali Istruzioni suddette, nè dalle presenti discipline, e specialmente perchè in qualunque funzione, Processione o altro nulla osti al buon ordine e alla divozione, la decisione del Priore, Vice-Priore, e Cancelliere si terrà per legittima.

20. È prescritto il rispetto dovuto al molto Reverendo Parroco Preside, agli Ufficiali e Delegati, e nessun Confratello potrà farsi lecito di trascorrere in modi, o detti inurbani non solo verso le Cariche suddette, ma neppure verso qualunque altro Confratello, essendo ferma, inconcussa, ed irrevocabile intenzione della Congregazione ordinaria, che chiunque procedesse contro queste discipline, e contro questo articolo, possa esser tosto cancellato dal numero de' Confratelli, il che sarà sempre legittimamente deliberato dai voti concordi del Priore, Vice-Priore, e Cancelliere.

21. Niun Confratello potrà usare l'abito di pratica della Confraternita in occasione di funzioni estranee a quelle praticate dalla Confraternita, e resta quindi proibito l'uso di quel sacro abito anche per pochi istanti separatamente dal Corpo, e soltanto nella Chiesa Matrice, o Sussidiaria potrà usarsi; e ciò sempre per oggetto di sacre funzioni, e coll'intelligenza de' Fabbricieri e Priori; ed in qualunque caso non potrassi vestire e spogliare l'abito sacro se non che nell'Oratorio di San Nicolò, o sua sacrestìa, Chiesa Matrice, o sua sacrestìa.

22. Ogni persona di qualunque sesso, che volesse entrare nel numero de' Confratelli, o ascritti, e avesse compito l' anno cinquantesimo, non potrà esser ricevuto, che con la condizione di pagare pei due primi anni una doppia prestazione; fermo sempre quanto è disposto dai precedenti articoli 10. 17. e 18.

23. Niuna persona di qualunque sesso potrà essere ricevuta nè tra i Confratelli, nè tra gli ascritti lorchè sia colpita da malattia.

24. Vi potrà essere un numero di Confratelli, così detti Coronanti (il qual numero non potrà eccedere li sei). Questi godranno de' spirituali benefizj come gli altri Confratelli, ma dovranno prestarsi al servigio dell' Oratorio in occasione dell' Ufficiatura, e delle Processioni, a queste tutte fedelmente intervenendo col portare le aste, torcj, cerei, Crocefisso, o altro senza percepire onorario. Saranno però a tal riguardo esentati dal pagamento della prestazione qualunque, ed useranno delle cappe della Confraternita. In lor mancanza saranno tenuti di sostituire altri in lor vece.

CAPO IV.

Convocazioni

25. La convocazione generale della Confraternita sarà legittima, purchè il numero non sia minore di ventiquattro Confratelli, colla presidenza del molto Reverendo Parroco, presenza del Delegato Politico, e premesso l'assenso dell'Autorità Municipale, e sempre che a tutti i Confratelli sia stato passato due giorni prima il viglietto d'invito.

26. La Congregazione de' Delegati, che porta il numero di dodici, accoglie nel suo corpo gli Ufficiali qui sotto descritti, e quindi forma il numero di venti votanti, compreso il molto Reverendo Parroco Preside.

27. Essa però potrà legittimamente deliberare, circolato due giorni prima ad ogni membro il viglietto d'invito, lorchè abbia il numero di dieci, tra cui però sianvi il molto Reverendo Parroco Presidente, un Priore, il Cancelliere, e sei Delegati, e sempre coll'intervento del Delegato Politico.

454

CAPO V.

Ufficiali

28. Gli Ufficiali sono

Un Priore, un Vice-Priore, un Cancelliere, un Cassiere, due Conservatori, uo Cappellano.

Ufficio del Priore

29. Sotto la presidenza del Parroco ha la direzione principale della Confraternita, invigila all'esatto adempimento del Decreto, Istruzioni Ministeriali suddette, e delle presenti discipline. Unitamente al Vice-Priore si reca alla visita de' Confratelli, o ascritti infermi. Ha il primo posto io rango coi Confratelli.

Del Vice-Priore

30. Assiste il Priore nella direzione e vigilanza suddette, fa le sue veci in di lui assenza o impedimento. In unione al Priore si porta alla visita de' Confratelli, o ascritti infermi. Ranga subito dopo il Priore.

31. Li Signori Priori, all'occasione di Consorelle, o ascritte ioferme, per la vi-

sita di esse potranno scegliere pie donne volonterose.

Del Cancelliere

32. Estende e custodisce gli atti, rivede il registro di cassa, e del libro del Riscuotitore ad ogni trimestre, e in qualunque tempo credesse opportuno; riconosce il sistema de' Mandati rilasciati dal Priore, o Vice-Priore, e fa il dovuto confronto col registro di cassa, e di questo colle partite del libro del Riscuotitore, e ne rileva al fine dell' anno tutto l'ordine dell' ammministrazione pel rendiconto alla Confraternita generale. Erige l'inventario de' mobili, cere, ed altro di spettanza della Confraternita, e ne fa la consegna ai Conservatori, vidimandone con esso loro l'inventario esteso in due originali, uno de' quali resterà presso il Cancelliere, l'altro presso i Conservatori. Ranga subito dopo il Vice-Priore.

Del Cassiere

33. Riceve il dinaro delle prestazioni col mezzo del Riscuotitore, e delle obblazioni straordinarie; tiene il registro di cassa; esborsa il dinaro dietro Mandato emesso,

e firmato dal Priore, o Vice-Priore. Ranga subito dopo il Cancelliere.

Dei Conservatori

34. Custodiscono le cere, e tutti i mobili della Confraternita dietro inventario da erigersi, ed assistono i Priori, e concertano coi medesimi in tutti i rapporti di distribuzioni di cappe, funzioni, Processioni, ed altro. Rangano subito dopo il Cassiere, e fra di loro per anzianità di età.

Del Cappellano

35. È Confratello onorario, ed ha il posto dovuto alla dignità del suo carattere, ed il voto nelle sedute della Congregazione ordinaria.

Del Reggente

36. Vi avrà un Reggente, il quale non facendo parte della Congregazione ordinaria, nè punto ingerendosi negli oggetti amministrativi, al sacro incarico soltanto si presta dell' Ufficiatura dell' Oratorio, a quella presiede, e ne distribuisce le mansioni. Potrà pure in sua mancanza sostituire altro Confratello a coprire il suo posto.

37. All' occasione di sacre solennità dell' Oratorio ad onore di Maria Vergine, o di S. Nicolò potranno essere eletti per assistenti Sacrestani due, e anco quattro Confratelli, o altri divoti, la cui elezione farassi dai Priori di concerto coi Conservatori.

Del Riscuotitore

38. Vi avrà un Riscuotitore, e questi avrà dovere di recarsi settimanalmente alle case de' Confratelli, ed ascritti a riscuotere la settimanale corrisponsione, registrandola in libro nelle partite relative, e di fare il versamento in cassa ad ogni quindici giorni, di assoggettare il libro del suo registro ad ogni tre mesi, ed anco ad ogni richiesta al Cancelliere per l' opportuno riconoscimento delle partite, e confronto col registro del Cassiere, circolerà i viglietti d' invito, e si presterà a tutto ciò, di cui fosse incombenzato dal Parroco, Priori, e Cancelliere, eseguendo con tutta puntualità e assiduità le riscossioni, onde per sua negligenza la Confraternita non abbia a soffrir detrimento. In ricognizione delle esazioni, e delle altre incombenze percepirà la quinta parte del-

461

le somme riscosse delle prestazioni, non già delle obblazioni straordinarie, che per avventura col di lui mezzo fossero passate al Cassiere, le quali obblazioni non devono soffrire la minima deduzione.

Addì 29. *ventinove Maggio* 1819. *diciannove*

La Congregazione ordinaria oggi convocata ha ammesse le presenti Discipline particolari, che furono prese a pieni voti.

Giuseppe Magoni Parroco Presidente
Giovanni Bertolini Delegato Politico Speciale
Girolamo Arnaldi Priore
Lorenzo Barichella Cancelliere.

Visis, lectis, atque mature perpensis omnibus, quae pro recto regimine Confraternitatis Sanctissimi Sacramenti in Ecclesia Parochiali S. Michaelis hujus Civitatis existentis, constituta sunt, prout illa approbamus, nec non pro diuturna eorum perseverantia, atque accurata executione tipis mandari posse arbitramur. In quorum etc.
Vicetiae die 7. Junii 1819.

(JOSEPH M. Episcopus Vicetinus

88 844834